## ALLEGATO A ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI

### Art. 1 – Campo di Applicazione

- 1. Il competente dipartimento in materia di foreste e forestazione istituisce, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 e dell'articolo 15 della Legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, l'Albo regionale delle imprese forestali per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale (da ora definito, in forma breve, Albo).
- 2. L'Albo è funzionalmente tenuto dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ed è reso pubblico nei canali istituzionali on-line dell'Ente.
- 3. All'Albo possono iscriversi anche le imprese forestali che risiedono ed operano in altre Regioni d'Italia ed in altri Stati membri dell'Unione Europea.

### Art. 2 – Finalità

1. Al fine di garantire condizioni di equità e trasparenza, l'iscrizione all'Albo è necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto del legname proveniente da utilizzazioni di lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti pubblici. E' altresì necessaria per eseguire utilizzazioni di boschi di proprietà privata di alto fusto e cedui, nonché condizione preferenziale per partecipare ai processi formativi professionali che la Regione Calabria attiverà in ambito forestale.

## Art. 3 – Norme Generali

- 1. Possono essere iscritte all'Albo le imprese, anche quelle aventi sede legale in altre Regioni d'Italia o in Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) essere iscritte al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali" o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti;
  - b) essere titolari di partita IVA;
  - c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - d) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (DURC), nonché delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  - e) possedere il titolare, ovvero almeno un addetto legato all'impresa in modo organico, stabile ed esclusivo, specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale, comprovate o titolo di studio universitario specifico per tale attività, ovvero dalle pregresse attività svolte negli ultimi tre anni, ovvero certificate a seguito della partecipazione a percorsi di formazione professionale promossi dalla Regione o da soggetti pubblici o privati accreditati;
  - f) non avere riportato, negli ultimi tre anni, sentenze di condanna penali definitive o di applicazione di pena su richiesta delle parti, in materia ambientale o forestale, per le quali non sia stata concessa la riabilitazione;
  - g) non aver riportato, il titolare dell'impresa o i rappresentanti legali della medesima o l'addetto legato all'impresa con specifiche competenze tecnico-professionali in campo professionale che ha consentito l'iscrizione e la permanenza all'Albo, nonché qualsiasi altro addetto nello svolgimento di attività lavorativa per conto della stessa impresa, negli ultimi tre anni, sanzioni amministrative divenute definitive per un importo complessivo superiore a € 5.000,00, ovvero anche di importo inferiore ad € 5.000,00 se non oblate entro le indicate scadenze;
  - h) aver svolto attività in ambito forestale negli ultimi tre anni sulla base di contratti stipulati con pubbliche amministrazioni ovvero sulla base di contratti registrati con soggetti privati, per i quali non vi sia stato accertamento definitivo di inadempimento contrattuale;
  - i) non essere stato assoggettato, il titolare dell'impresa o i rappresentanti legali della medesima, o ogni altro addetto legato all'impresa in modo organico, stabile ed esclusivo a interdittiva antimafia né aver riportato sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - j) essere in regola con i pagamenti dovuti per l'iscrizione o permanenza all'Albo;
  - k) il titolare, ovvero almeno un addetto legato all'impresa in modo organico, stabile ed esclusivo, che non dimostra pregresse attività di utilizzazioni forestali svolte negli ultimi tre anni deve assolvere all'obbligo formativo con il raggiungimento di almeno 3 crediti formativi annuali (1 CFU corrisponde a 8 ore) per come previsto nella lettera e). Per la prima applicazione del presente regolamento, le imprese devono dimostrare i

requisiti dell'obbligatorietà professionale entro 12 mesi dall'iscrizione.

- 2. Nel caso di consorzio o cooperative o associazioni temporanee di impresa (ATI), ciascuna impresa deve possedere i requisiti richiesti.
- 3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese costituite in forma societaria o cooperativa devono presentare copie autentiche dei bilanci dell'impresa relativi agli ultimi tre anni, quando previsti dalla norma e per gli altri casi comunque una situazione economica attestata dal titolare dell'azienda, dell'atto costitutivo e dello statuto, degli atti di nomina del legale rappresentante e di attribuzione delle cariche sociali.
- 4. Il possesso dei requisiti può essere attestato da certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.i.mm., ad esclusione della regolarità contributiva che deve essere accertata (Legge 12 novembre 2011 n. 183 art. 15) secondo le norme vigenti.
- 5. Resta ferma la disciplina relativa alla comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata dai versamenti per diritti di segreteria e di istruttoria di cui al successivo art. 10, dalla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti e dall'elenco delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi posseduti, nonché dall'elenco dei dipendenti e dei collaboratori autonomi alla data della domanda, unitamente alla autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali come per legge.
- 7. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata per posta elettronica certificata forestazione.presidenza@pec.regione.calabria.it\_con le modalità e le specifiche tecniche indicate nel portale informatico istituzionale.
- 8. L'Ufficio che riceve la domanda di iscrizione valuta la sussistenza dei requisiti richiesti attraverso gli ambiti del Settore provinciale competente, ed entro trenta giorni dalla presentazione della medesima avanza alla Commissione di cui al successivo art. 6 proposta di iscrizione ovvero proposta motivata di diniego dell'iscrizione.
- 9. Ogni decisione della Commissione è tempestivamente comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio di cui al comma.2 art. 1;
- 10. A seguito dell'iscrizione sono assegnante all'impresa boschiva le credenziali per l'accesso alle funzionalità del portale informatico dedicato.

# Art. 4 - Categorie

# 1. L'Albo è articolato in tre categorie:

**a) Categoria A** –Imprese forestali che possono partecipare alle procedure di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica la cui base d'asta sia inferiore o pari a € 100.000,00;

I requisiti per l'iscrizione delle imprese forestali alla categoria A sono riportati all'art. 3 "Norme generali";

b) Categoria B - Imprese forestali che possono partecipare alle procedure di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica la cui base d'asta sia anche superiore a € 100.000,00;

Oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 "Norme Generali" del presente allegato, ai fini dell'iscrizione delle imprese forestali alla categoria B devono attestare:

- l'elenco completo delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi posseduti globalmente superiori a € 200.000.00:
- l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori autonomi alla data della domanda.

Inoltre devono dimostrare, nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione, di aver acquistato o utilizzato lotti boschivi pubblici o privati per almeno € 200.000,00 con contratti debitamente registrati, unitamente alla autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali come per legge. La documentazione è inviata per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche nel portale informatico istituzionale.

c) Categoria C – Imprese forestali che possono operare solo in boschi di proprietà privata;

I requisiti per l'iscrizione delle imprese forestali alla categoria C sono riportati all'art. 3 "Norme generali" del presente allegato.

Le imprese iscritte nella Categoria A possono chiedere di essere iscritte nella Categoria B se in possesso dei requisiti previsti.

Le imprese iscritte nella categoria B possono espletare lavori afferenti le categorie A e C.

Le imprese iscritte nella categoria A possono espletare lavori afferenti la categoria C.

- 2. La domanda per le categorie di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
- 3. L'iscrizione decorre dalla data del versamento dei relativi importi previsti che saranno richiesti contestualmente alla comunicazione dell'esito positivo della valutazione di iscrizione da parte della Commissione entro i termini riportati nella medesima comunicazione, in ogni caso l'iscrizione scade il 31 dicembre di ogni anno.
- 4. Le imprese forestali iscritte all'albo regionale di altre regioni possono eseguire utilizzazioni forestali o partecipare alle procedure di vendita di lotti boschivi, all'interno del territorio della Regione Calabria, previa regolare iscrizione

all'Albo di cui al presene Regolamento.

#### Art. 5 – Rinnovo di iscrizione

- 1. L'iscrizione ha validità annuale.
- 2. La richiesta di rinnovo deve essere inviata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche indicate nel portale informatico istituzionale dedicato, attestando la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, le eventuali variazioni intervenute e il pagamento degli importi dovuti.
- 3. A pena di inammissibilità, la richiesta di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale.
- 4. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione valuta la sussistenza dei requisiti ed il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo.
- 5. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione sottopone alla Commissione di cui al successivo articolo, la proposta di rinnovo, ovvero la proposta motivata di diniego di rinnovo dell'iscrizione e di conseguente sospensione o cancellazione dall'Albo.

# Art. 6 - Commissione

- 1. Presso il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione è istituita la "Commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Regionale delle Imprese Forestali".
- 2. La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione è composta da:
- a) il Dirigente del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della Regione Calabria, con funzione di Presidente;
- b) un Funzionario del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della Regione Calabria, con funzione di Segretario;
- c) i Responsabili degli Ambiti territoriali del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione;
- d) un rappresentante della Federazione Regionale Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
- e) Un rappresentante di almeno una Organizzazione Professionale Agricola maggiormente rappresentativa.
- 3. Su convocazione del Presidente, la Commissione si riunisce almeno una volta trimestralmente e comunque ogni volta che sia necessario.
- 4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte se approvate dalla maggioranza dei componenti presenti. Di ogni seduta è redatto verbale.
- 5. Ogni determinazione della Commissione è comunicata agli interessati tramite posta elettronica certificata.
- 6. L'elenco delle Ditte regolarmente iscritte all' Albo Regionale delle Imprese Forestali, è pubblicato sul portale informatico istituzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente allegato.

## Art. 7 – Sospensione dell'iscrizione

- 1. La Commissione dispone la sospensione dell'iscrizione all'Albo, nel caso in cui:
  - a) sia venuto meno uno dei requisiti prescritti dall'art. 3 comma1;
  - b) sia stata comminata sanzione amministrativa divenuta definitiva per un importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 3, comma 1 lett. f);
  - c) sia stato accertato il subappalto di lotti boschivi senza il preventivo consenso della committenza;
- 2. Quando ritiene di dover procedere alla sospensione, la Commissione, per il tramite del suo Presidente, comunica all'impresa interessata l'avvio del procedimento con indicazione puntuale delle relative motivazioni; entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'impresa può presentare memorie e documenti; nei successivi quindici giorni, la Commissione assume le sue determinazioni.
- 3. La sospensione dall'Albo decorre dalla data di adozione del provvedimento finale da parte della Commissione e cessa al venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione dall'Albo; In tal caso, si darà corso alla revoca della sospensione ed al ripristino della validità dell'iscrizione all'Albo della ditta interessata. Ove le cause di sospensione non siano rimosse entro il periodo di validità dell'iscrizione, l'impresa è di ufficio cancellata dall'Albo e le somme di cui al successivo art.10 rimangono acquisite al bilancio regionale.
- 4. Qualora ricorrano particolari condizioni di urgenza o indifferibilità che rendano necessaria l'immediata sospensione dall'Albo, il Presidente della Commissione procede alla sospensione cautelativa contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento e ne dà immediata comunicazione agli altri componenti della Commissione, convocando quest'ultima, entro il termine massimo di sette giorni liberi. Ove la Commissione

deliberi di non convalidare la sospensione cautelativa questa cessa immediatamente di avere effetto.

#### Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

- 1. In corso d'anno d'iscrizione, la Commissione dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
- a) istanza dell'impresa;
- b) cessazione dell'attività;
- c) falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del presente allegato;
- d) sospensione reiterata per almeno due volte in corso d'anno;
- 2. Quando ritiene di dover procedere alla sospensione, la Commissione, per il tramite del suo Presidente, comunica all'impresa interessata l'avvio del procedimento con indicazione puntuale delle relative motivazioni; entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'impresa può presentare memorie e documenti; nei successivi quindici giorni, la Commissione assume le sue determinazioni.
- 3. Qualora ricorrano particolari condizioni di urgenza o indifferibilità che rendano necessaria l'immediata cancellazione dall'Albo, il Presidente della commissione procede alla sospensione cautelativa contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione e ne dà immediata comunicazione agli altri componenti della commissione, trascorsi i 10 giorni di rito, per la presentazione di memorie e documenti da parte dell'impresa, nei successivi 15 giorni, su convocazione del Presidente, la commissione, si esprime in merito alla convalida o meno della sospensione/cancellazione dall'albo.
- 4. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
- 5. Le Ditte cancellate dall'Albo potranno richiedere una nuova iscrizione, decorsi almeno tre anni dalla cancellazione.

### Art. 9 – Formazione Professionale

1. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, di concerto con i Dipartimenti regionali e gli altri Enti competenti, propone la formazione professionale degli addetti operanti in ambito forestale.

#### Art. 10- Oneri Economici di Iscrizione

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 della Legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, dovranno essere versati per diritti di segreteria il valore della marca da bollo corrente e d'istruttoria euro 25,00; inoltre l'iscrizione all'Albo è subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione annuale con validità al 31 dicembre dell'anno di riferimento da versare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della valutazione positiva della Commissione di euro 150,00 per la categoria A, di euro 300,00 per la categoria B e di euro 100,00 per la categoria C.

### Art. 11- Norma Transitoria

- 1. Tutte le imprese forestali non ancora iscritte nella categoria C potranno proseguire nelle utilizzazioni boschive già avviate.
- 2. Relativamente alle imprese già iscritte al precedente Albo si precisa che le stesse hanno 90 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per presentare apposita istanza di nuova iscrizione, e durante lo stesso periodo permane l'iscrizione al precedente Albo. L'efficacia del precedente Albo, pertanto, cessa decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Burc Calabria.